CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIEGBERT ALBER

presentate il 22 giugno 1999 *

A — Antefatti

1. Il Tribunal de première instance di Bruxelles chiede, con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, di avere chiarimenti circa la compatibilità con le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori e col diritto sulla concorrenza di determinate regole sul trasferimento di giocatori di pallacanestro in vigore in Belgio. Durante la stagione sportiva 1995/1996, al centro del giudizio a quo, ci furono tre diversi periodi di trasferimento. Il trasferimento di giocatori tra società belghe era possibile solamente prima dell'inizio del campionato, cioé nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 maggio 1995. I giocatori provenienti dalla zona europea potevano invece essere oggetto di trasferimento fino al 28 febbraio, e quelli provenienti da Stati terzi anche fino al 31 marzo 1996.

2. Mentre la causa Bosman [1] verteva sulle indennità di trasferimento che una società doveva pagare per impiegare un giocatore di un'altra società alla scadenza del contratto fra le parti, nonché sulle cosiddette clausole «di nazionalità», in base alle quali le società calcistiche non potevano impiegare che un numero limitato di giocatori professionisti stranieri — con la sentenza 15 dicembre 1995 tali regole federali sono state dichiarate dalla Corte di giustizia entrambe incompatibili con l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) —, nel presente caso si tratta di disposizioni che limitano nel tempo la possibilità per i giocatori di cambiare società nel caso in cui il giocatore in questione debba essere impiegato nella stagione ancora in corso.

3. Il signor Lehtonen, ricorrente nella causa principale, cestista professionista finlandese — e quindi proveniente dalla zona europea — è stato impiegato solo il 30 marzo 1996, per cui le prime due partite disputate dalla società coricorrente, vale a dire la Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL (in prosieguo: la «Castors Braine»), alle quali egli prese parte o per le quali era stato iscritto, furono dichiarate perse e vennero inoltre minacciate ulteriori sanzioni.

4. Convenuta nel processo principale è la Federazione di pallacanestro del Belgio (Fédération royale belge des sociétés de

* Lingua originale: il tedesco.

1 — Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921).

basket-ball ASBL; in prosieguo: la «FRBSB»), alla quale è affidata l'organizzazione in Belgio dello sport della pallacanestro a livello dilettantistisco e professionale, sostenuta, in qualità di interveniente, dalla Lega di pallacanestro belga (Ligue Basket Belgium ASBL; in prosieguo: la «BLB»), che riuniva all'epoca undici delle dodici società belghe.

5. A livello internazionale lo sport della pallacanestro è gestito dalla Federazione internazionale di pallacanestro (Fédération internationale de basket-ball; in prosieguo: la «Fiba»), alle cui norme le federazioni nazionali devono attenersi.

B — Disposizioni pertinenti

6. In base all'art. 1, lett. b), del regolamento della Fiba, le regole internazionali in materia di trasferimento devono essere applicate in modo uniforme da tutte le federazioni nazionali. Ai sensi dell'art. 1, lett. c), dello stesso regolamento, le federazioni nazionali sono tenute ad ispirarsi al regolamento internazionale in sede di disciplina dei trasferimenti e di stesura delle proprie disposizioni.

7. Per quanto riguarda le norme sui trasferimenti, la Federazione belga distingue tre zone: la zona nazionale, la cosiddetta zona europea e la zona degli Stati terzi. La zona europea comprende gli atleti e le federazioni degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein.

8. Per la prima zona, e quindi per il Belgio, il regolamento FRBSB fissa agli artt. 140 e ss. i periodi durante i quali possono essere effettuati trasferimenti tra società belghe. Nella stagione 1995/96 si trattava del periodo tra il 15 aprile ed il 15 maggio 1995, periodo precedente quindi l'inizio della stagione. Decorso tale termine, nessun trasferimento tra società belghe poteva più essere effettuato per la stagione in corso.

9. Per la seconda zona, l'art. 3, lett. c), del regolamento Fiba prevede che le società non possano impiegare, in via di principio, alcun giocatore che sia già stato attivo durante la stessa stagione in un altro Stato della stessa zona, se tale trasferimento doveva essere successivo al termine finale per il trasferimento posto dalla Fiba. L'art. 3, lett. c), recita testualmente:

«Per la zona europea, il termine per la registrazione dei giocatori stranieri è fissato al 28 febbraio. A giocatori provenienti da

altre zone è consentito il trasferimento in una società europea anche dopo tale data».

10. Per quest'ultimo trasferimento di giocatori provenienti da Stati terzi — cioé dalla terza zona — il regolamento belga FRBSB prevede all'art. 144:

«E' vietato impiegare giocatori non affiliati alla società (...) i giocatori e le giocatrici stranieri/e o professionisti/e (...) che si affiliano ad una società dopo il 31 marzo della stagione in corso, non sono autorizzati (...) a partecipare (...) alle partite della stessa stagione».

C — Fattispecie

11. Il signor Lehtonen è un cestista professionista di cittadinanza finlandese. Dopo aver terminato il campionato finlandese 1995/1996, egli veniva tesserato dalla società belga Castors Braine per la fase finale del campionato belga 1995/1996 [2].

2 — Si noti che il campionato di pallacanestro della prima divisione «Uomini» in Belgio è suddiviso in due fasi. Alla prima fase partecipano tutte le società della Lega; alla seconda partecipano solo le migliori, al fine di stabilire il vincitore del campionato per mezzo del «play off», e le ultime due classificate, al fine di stabilire, sempre per mezzo del «play off», la società che sarà retrocessa.

12. Con lettera 30 marzo 1996 la società annunciava alla FRBSB l'ingaggio del giocatore, dopo che la Federazione finlandese aveva rilasciato in data 29 marzo 1996 il proprio nulla-osta. Il contratto, che prevedeva una remunerazione di BEF 200 000 per il periodo dell'ingaggio, vale a dire per i mesi di aprile e di maggio, pagabili in quattro rate di BEF 50 000 l'una, più premi partita di 15 000 BEF ciascuno, veniva concluso il 3 aprile 1996.

13. Con lettera 5 aprile 1996 la FRBSB faceva notare alla società che, per poter validamente impiegare il giocatore, aveva ancora bisogno dell'autorizzazione della Fiba e che nei suoi confronti avrebbero potute essere adottate sanzioni, se, malgrado ciò, essa avesse schierato il signor Lehtonen.

14. Con lettera 9 aprile 1996 la Fiba comunicava il rifiuto di procedere alla registrazione del signor Lehtonen, con la motivazione che il termine di trasferimento ad esso applicabile era scaduto il 28 febbraio 1996.

15. Già in precedenza, il 6 aprile 1996, la società Castors Braine aveva schierato il signor Lehtonen in una partita di campio-

nato contro la squadra Belgacom-Quaregnon. La Castors Braine vinceva la partita col punteggio di 104 a 102. In seguito alla contestazione della squadra sconfitta, la FRBSB assegnava una vittoria tecnica alla Belgacom-Quaregnon per 20 a 0, con la motivazione che il signor Lehtonen era sceso in campo in violazione del regolamento Fiba. Anche in occasione della partita seguente il signor Lehtonen era stato iscritto sulla scheda dell'incontro, ma non venne schierato. La società veniva sanzionata anche per questo episodio con una sconfitta tecnica. Per evitare di esporsi ad ulteriori sanzioni la società Castors Braine rinunciava all'iscrizione ed all'impiego del signor Lehtonen per il resto dei «play off».

16. Il signor Lehtonen e la società Castors Braine si rivolgevano quindi, con istanza di provvedimenti urgenti, al Tribunal de première instance di Bruxelles, chiedendo in sostanza l'annullamento della decisione che aveva attribuito la vittoria alla Belgacom-Quaregnon per 20 punti a 0, e che venisse stabilito il divieto per la BLB di infliggere alla Castors Braine qualsiasi tipo di sanzione se avesse continuato a far giocare il signor Lehtonen. Il signor Lehtonen, la società Castors Braine e la convenuta FRBSB hanno raggiunto un accordo nel corso di questa procedura, secondo il quale la società non avrebbe più impiegato il signor Lehtonen per la stagione 1995/96, la FRBSB avrebbe sospeso le sanzioni irrogate fino a quel momento ed il tribunale adito avrebbe presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale.

17. Con ordinanza 23 aprile 1996 il giudice competente per i provvedimenti urgenti presso il Tribunal de première instance di Bruxelles ha accertato, da un lato, la fondatezza della domanda rivolta alla Corte di giustizia e, d'altro lato, l'urgenza richiesta dal procedimento.

D — La domanda di pronuncia pregiudiziale

18. Il Tribunal de première instance di Bruxelles pone alla Corte la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:

«Se siano compatibili con il Trattato di Roma (e specialmente con gli artt. 6, 48, 85 e 86) le disposizioni regolamentari di una federazione sportiva che vietano ad una società di schierare in campo per la prima volta un giocatore in una competizione se esso è stato ingaggiato dopo una certa data, qualora si tratti di un giocatore professionista cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, nonostante le ragioni di carattere sportivo invocate dalle federazioni per giustificare le dette disposizioni, vale a dire la necessità di non falsare le competizioni».

19. Durante il procedimento davanti alla Corte di giustizia osservazioni scritte sono state presentate dal signor Lehtonen, dalla FRBSB, dalla BLB, dai governi tedesco, francese, ellenico, italiano ed austriaco, nonché dalla Commissione. Tranne i governi tedesco ed austriaco, tali parti sono anche comparse all'udienza davanti alla

Corte di giustizia, in occasione della quale anche i governi danese e spagnolo hanno preso posizione sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

E — Il mio punto di vista

1. *La ricevibilità*

Tesi delle parti

20. I governi francese ed italiano, come la Commissione, hanno avanzato riserve circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

21. Da un lato, l'ordinanza di rinvio non conterrebbe quasi nessuna informazione circa i fatti di specie ed anche le considerazioni in diritto sarebbero troppo sintetiche. In particolare, non si potrebbe evincere dall'ordinanza in che misura il signor Lehtonen sia da qualificare come lavoratore dipendente, le norme vigenti in materia di trasferimenti non sarebbero sufficientemente precisate, e mancherebbero anche le informazioni necessarie per una valutazione dell'applicabilità del diritto della concorrenza. D'altro lato, non sussisterebbero i requisiti dell'urgenza, essendo la stagione sportiva 1995/96 già terminata.

22. Anche la Commissione è dell'avviso che la controversia sia in gran parte sostanzialmente risolta. La Castors Braine sarebbe intanto fallita ed il signor Lehtonen praticherebbe la pallacanestro in Francia. Il giudice a quo non potrebbe fondarsi sulla soluzione della questione pregiudiziale per emettere una decisione che vincoli eventualmente il giudice del merito.

23. Il signor Lehtonen e la FRBSB ritengono al contrario che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia sicuramente ricevibile. Spetterebbe al giudice a quo accertare la rilevanza della questione ai fini della decisione e, in un procedimento sommario, l'urgenza della decisione. Inoltre sussisterebbe ancora, per i ricorrenti, un interesse alla tutela giuridica, poiché sanzioni finanziarie potrebbero ancora essere irrogate nei confronti del giocatore, e per di più mancherebbe la decisione sulle spese del giudizio a quo. D'altra parte, da una lettura «benevola» della domanda di pronuncia pregiudiziale si dedurrebbero tutti gli elementi necessari per una decisione della Corte. Da essa risulterebbe che il signor Lehtonen è un giocatore professionista in una società professionale. I termini per i trasferimenti sarebbero chiaramente indicati, il diritto comunitario eventualmente applicabile sarebbe sufficientemente definito, le giustificazioni allegate dalla FRBSB sarebbero state inserite nell'ordinanza, e sulla base dell'insieme «giocatore professionista — società professionale — federazione» sarebbe possibile un giudizio anche con riguardo al diritto della concorrenza. La domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe quindi ricevibile.

Valutazione

a) Sull'insufficiente esposizione dei fatti

24. La Corte ha ricordato nella sua sentenza Telemarsicabruzzo e a.[3] che, per poter utilmente interpretare il diritto comunitario, essa ha bisogno che il giudice a quo «definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate». Nelle cause relative al diritto della concorrenza dette esigenze sarebbero ancor più importanti. La possibilità per la Corte di desumere le informazioni rilevanti in una fase successiva dagli atti trasmessi, dalle osservazioni scritte e dalle osservazioni orali rese dalle parti all'udienza non esime dunque il giudice a quo dal dovere di fornire già nella decisione di rinvio le informazioni necessarie alla Corte perché questa risolva utilmente i quesiti posti con sufficiente conoscenza della fattispecie sottostante la causa principale.

25. Con l'ordinanza emessa nella causa Saddik[4], la Corte ha inoltre sottolineato che il contenuto dei provvedimenti di rinvio serve non solo per propria informazione, ma anche per offrire ai governi degli Stati membri la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'art. 20 dello Statuto. In effetti gli Stati membri hanno ricevuto solo la domanda di pronuncia pregiudiziale, e non gli atti processuali.

Le informazioni fornite in merito alla libera circolazione dei lavoratori

26. Dalla richiesta di pronuncia pregiudiziale risulta che il signor Lehtonen è un cestista professionista di cittadinanza finlandese che intendeva trasferirsi in una società belga. Tale trasferimento gli fu negato dalla FRBSB sulla base delle vigenti norme sui trasferimenti di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale. In tale domanda figurano anche i termini per i trasferimenti vigenti all'epoca controversa, nonché la giustificazione di tali regole resa dalla federazione, e cioé l'esigenza di non falsare la competizione tra le squadre con la possibilità di cambiare in qualsiasi momento giocatori.

27. L'ordinanza di rinvio contiene quindi tutte le informazioni necessarie per la soluzione utile del problema dell'applicabilità delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori e la domanda di

3 — Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393, punto 6).

4 — Ordinanza 23 marzo 1995, causa C-458/93 (Racc. pag. I-511, punto 13).

pronuncia pregiudiziale è, su questo punto, ricevibile.

b) Sulla continuazione del procedimento

Le informazioni fornite in merito al diritto della concorrenza

28. Per contro, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione circa gli elementi di fatto che dovrebbero giustificare l'applicazione del diritto della concorrenza, nonostante la Corte abbia sottolineato, con giurisprudenza costante, che su questo punto sono necessarie motivazioni particolarmente accurate. In particolare mancano indicazioni sul modo di ripartizione delle attività economiche nella pallacanestro belga tra le società, la BLB e la federazione, sulla rilevanza economica della pallacanestro belga e sulla situazione economica nella quale si trovano i giocatori di società belghe iscritti alla federazione belga.

Mancano quindi riferimenti utili alla soluzione di problemi centrali del diritto della concorrenza, come ad esempio la qualità di impresa delle società, la possibilità di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, l'eventualità di un'alterazione, di un ostacolo o di una restrizione della concorrenza, l'esistenza di una posizione dominante sul mercato e l'abuso della stessa. La domanda è quindi irricevibile per quanto riguarda gli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).

29. In base alla giurisprudenza costante della Corte, è compito del giudice a quo valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale [5]. Se tale giudice ritiene necessaria detta pronuncia, non spetterà alla Corte, di regola, esaminare il fondamento di questa decisione. La Corte deve, d'altro canto, contribuire all'amministrazione della giustizia ed è quindi competente a pronunciarsi solo su quesiti concernenti controversie effettivamente esistenti [6]. Per le domande di pronuncia pregiudiziale presentate nell'ambito di procedimenti sommari, la Corte ha precisato tali criteri nella sua sentenza Pardini [7], secondo cui dette domande sono ricevibili solo nella misura in cui il giudice a quo è competente ad emettere una decisione per la quale può utilizzare la soluzione pronunciata dalla Corte. La competenza della Corte quindi non può risultare dalla possibilità del signor Lehtonen di chiedere in futuro alla FRBSB un risarcimento dei danni subiti.

30. Nel caso di specie la controversia principale si è risolta, in quanto l'impiego del signor Lehtonen per la Castors Braine

5 — V., ad esempio, sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos (Racc. pag. 3, a pag. 24), e 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board (Racc. pag. 2347, punto 25).

6 — Sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871, punti 25 e segg.).

7 — Sentenza 21 aprile 1988, causa C-338/85, Pardini (Racc. pag. 2041, punti 9 e segg.).

non è più possibile per la stagione 1995/96. Del resto, anche l'accordo provvisoriamente stipulato tra le parti relativo all'esecuzione delle sanzioni, finora sospese, della FRBSB nei confronti della Castors Braine non può più essere modificato quanto alle sue conseguenze pratiche, essendo la Castors Braine frattanto fallita, come si evince dalle osservazioni della Commissione. Tuttavia, una valutazione concreta di tali fatti non spetterebbe già alla Corte, bensí al giudice a quo. In ogni caso risulta dall'ordinanza di rinvio che almeno la decisione sulle spese deve ancora essere pronunciata. Si deve supporre che l'esito presunto del procedimento nel merito influenzerà tale decisione. Ne consegue che la soluzione della questione proposta è rilevante per una decisione giudiziaria.

31. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile per quanto concerne l'interpretazione degli artt. 48 e 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE). La domanda è invece irricevibile quanto alla richiesta di interpretazione delle norme sul diritto della concorrenza (in particolare gli artt. 85 e 86 del Trattato CE), poiché essa non contiene informazioni sufficienti circa le circostanze di fatto della causa principale. Nel caso in cui, tuttavia, la Corte dovesse ritenere ricevibile anche su questo punto la domanda di pronuncia pregiudiziale, si dovrà esaminare, nell'ambito della mia analisi, anche l'aspetto relativo al diritto della concorrenza.

2. La discriminazione fondata sulla cittadinanza (compatibilità con gli artt. 48 e 6 del Trattato CE)

32. Siccome l'art. 6 del Trattato CE si applica solo fatte salve norme più specifiche del Trattato e l'art. 48 del Trattato CE rappresenta una norma speciale in materia di libera circolazione dei lavoratori, non occorre esaminare se la normativa controversa sia compatibile con l'art. 6 del Trattato CE.

33. Laddove le parti prendono posizione sul problema della discriminazione, esse non mettono in dubbio che i regolamenti delle federazioni sportive rientrano, in via di principio, nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, nella misura in cui riguardano rapporti economici [8].

34. Allo stesso modo, le parti non contestano che le regole controverse sui trasferimenti non contengono alcuna discriminazione di cittadini dell'Unione fondata sulla cittadinanza. Tutte le parti concordano sul fatto che i termini di trasferimento di cui è causa non comportano alcuna discriminazione di giocatori provenienti da federazioni di altri Stati membri nei confronti dei giocatori della FRBSB. Tra questi due gruppi sarebbe possibile solo uno svantaggio per i giocatori di società belghe, ma il trasferimento di giocatori tra società belghe non è oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. E' inoltre pacifico che il

8 — V. sentenze 12 dicembre 1974, causa C-36/74, Walrave et Koch (Racc. pag. 1405, punti 4-10), e 14 luglio 1976, causa C-13/76, Gaetano Donà (Racc. pag. 1333, punti da 14-16).

diritto comunitario non contenga alcuna disposizione che impedisca di porre in situazione di svantaggio, a causa della loro cittadinanza, giocatori che fino a quel momento giocavano in una società di un altro Stato membro rispetto a giocatori che giocavano in una società al di fuori della zona europea [9]. Non occorre dunque esaminare gli argomenti relativi al divieto di discriminazione dei lavoratori di cui all'art. 48 del Trattato CE, o al divieto generale di discriminazione di cui all'art. 6 del Trattato CE.

3. *Sull'ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48 del Trattato CE*

Tesi delle parti

35. Il signor Lehtonen e la Castors Braine sostengono che il signor Lehtonen è un lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE. Questa norma vieta non solo le discriminazioni di lavoratori di altri Stati membri, ma anche restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori. Tale sarebbe la norma del caso di specie, in quanto i termini di trasferimento impedirebbero ai giocatori, in determinati periodi, di accettare un impiego. L'esercizio dello sport della pallacanestro da parte di un giocatore professionista nell'ambito di una società professionistica rientrerebbe nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, poiché lo sport professionale, in base alla giurisprudenza della Corte, fa parte delle attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). Siccome il presente caso riguarderebbe aspetti economici dello sport e la tutela della libertà di circolazione del signor Lehtonen, né la libertà di associazione delle società, né l'autonomia delle federazioni che ne scaturisce né il principio di sussidiarietà si opporrebbero all'applicazione dell'art. 48 del Trattato CE. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, l'art. 48 del Trattato CE si applica ai rapporti giuridici tra privati.

36. La BLB sostiene, richiamandosi alle sentenze Walrave e Donà, che l'art. 48 del Trattato CE non si applica al caso di specie, poiché i regolamenti della FRBSB e della Fiba sarebbero fondati su motivi puramente sportivi e non economici [10].

37. La FRBSB, la BLB e il Regno di Danimarca sostengono che l'art. 48 del Trattato CE dovrebbe essere applicato restrittivamente, analogamente alla sentenza Keck e Mithouard in materia di libera circolazione delle merci [11]. La Corte dovrebbe distinguere tra le regole per

9 — Ci si potrebbe peraltro chiedere se l'art. 6 del Trattato CE vieti una discriminazione — indiretta — degli europei rispetto ai cittadini di Stati terzi. La lettera dell'articolo certamente non si opporrebbe a tale interpretazione, nel caso in cui i cittadini dell'Unione interessati si trovano in una situazione disciplinata dal diritto comunitario.

10 — Sentenze Walrave e Koch, nonché Donà (già citate alla nota 8).

11 — Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. pag. I-6097).

l'esercizio di una professione e le restrizioni all'accesso. L'applicazione dell'art. 48 del Trattato CE sarebbe da circoscrivere alle restrizioni all'accesso. Ne resterebbero escluse le mere regole per l'esercizio della professione.

38. Secondo il governo italiano mancano, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i dati necessari per decidere se il giocatore possa essere considerato un lavoratore subordinato.

39. Il governo ellenico considera che, in linea di principio, l'art. 48 del Trattato CE è applicabile a regolamenti come quelli emessi dalla FRBSB o dalla Fiba. Tuttavia, nel caso di specie, si tratterebbe di una fattispecie puramente interna al Belgio, poiché neanche un giocatore belga sarebbe legittimato a giocare se ha fatto scadere il termine per il trasferimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 48 del Trattato CE non sarebbe applicabile a fattispecie puramente interne. Inoltre, la libertà di circolazione dei lavoratori tutelata dall'art. 48 del Trattato CE non sarebbe pregiudicata.

40. La Francia, la Spagna e la Commissione ritengono, al contrario, che sussista un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. La Germania e l'Austria ammettono la possibilità di un siffatto ostacolo.

Il mio punto di vista

a) Sull'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

41. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte, l'esercizio di attività sportive rientra, alla luce degli obiettivi della Comunità, nel diritto comunitario nella misura in cui esso appartiene alle attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE [12]. Se la Corte ne deduce che ciò vale per l'attività calcistica di professionisti o semiprofessionisti, in quanto questi esercitano attività dipendenti ovvero prestano servizi dietro compenso, lo stesso non può che valere anche per cestisti professionisti che si trovano in una situazione analoga.

42. Non essendo inoltre necessario, ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, che il datore di lavoro abbia la qualità di impresa, bensí che si sia in presenza di un rapporto di lavoro o della volontà di fondare un tale rapporto, nel presente caso si deve ritenere applicabile, in via di principio, l'art 48 del Trattato CE.

43. Si deve ammettere di concerto con il governo italiano che la richiesta di pronun-

12 — Sentenze Bosman (già citata alla nota 1, punto 73), e Walrave e Koch (già citata alla nota 8, punto 4).

cia pregiudiziale non contiene quasi alcuna indicazione per valutare se il signor Lehtonen sia un lavoratore dipendente. Vi si espone soltanto che la Castors Braine ha «ingaggiato» il signor Lehtonen come cestista. Tuttavia, sulla base dell'ordinanza di rinvio e dell'ulteriore svolgimento del processo, tra le parti è pacifico che il signor Lehtonen è da considerare un lavoratore dipendente. Ne consegue che, in linea di principio, l'art. 48 del Trattato CE è applicabile.

44. Quanto all'ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha affermato nella sentenza Bosman:

«Le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono (...) ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati» [13].

45. Ne consegue che i termini di trasferimento ostacolano la libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48 del Trattato CE. Al loro scadere, essi impediscono infatti ai cittadini di altri Stati membri di lasciare il proprio Stato di origine per praticare professionalmente la pallacanestro in Belgio.

b) Sull'applicazione analogica della sentenza Keck e Mithourd

46. Non si può accogliere la tesi della FRBSB e del governo danese e limitare l'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato CE analogamente alla sentenza Keck e Mithouard [14]. Anche se la Corte seguisse la distinzione proposta tra regole di accesso e regole di esercizio [15], non ne conseguirebbe, nel caso in questione, l'inapplicabilità dell'art. 48 del Trattato CE. La Corte ha già affermato nella sentenza Bosman:

«Basta rilevare, invero, che, sebbene le norme di cui si discute nelle cause a quibus si applichino anche ai trasferimenti fra società facenti parte di federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e siano analoghe a quelle che disciplinano i trasferimenti fra società aderenti alla stessa federazione nazionale, resta pur sempre il fatto che esse condizionano direttamente l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori. Esse non

13 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1, punto 96).

14 — Sentenza Keck e Mithouard 1993 (già citata alla nota 11).

15 — A tale idea fece già riferimento l'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni per la sentenza Bosman (conclusioni 20 settembre 1995, già citate alla nota 1, paragrafo 205).

possono quindi venire assimilate alle normative riguardanti le modalità di vendita delle merci che la sentenza Keck e Mithouard ha ritenuto esulare dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato » [16].

47. Tale rilievo vale anche per i termini di trasferimento. Questi non riguardano infatti solo la pratica dello sport della pallacanestro nell'ambito di competenza della FRBSB, bensì impediscono in determinati periodi l'accesso di giocatori che giocavano precedentemente in un'altra federazione e che in occasione del trasferimento in Belgio vogliono (necessariamente) esercitare il loro diritto di libera circolazione. Si tratta quindi di una regola relativa all'accesso, che, anche per questa ragione, sarebbe interamente da giudicare sulla base dell'art. 48 del Trattato CE.

48. D'altra parte, indipendentemente dal caso di specie, è inopportuno introdurre tale limitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato CE. Con la sentenza Keck e Mithouard la Corte ha limitato il vasto campo d'applicazione della libera circolazione delle merci come risulta dalla sentenza Dassonville [17], escludendo in gran parte un determinato tipo di regolamentazione: le modalità di vendita. Queste sono caratterizzate dal fatto che non riguardano necessariamente coloro che importano o esportano il prodotto, bensì solo la vendita successiva al consumatore finale. Un produttore estero non è quindi costretto a variare il suo prodotto, dal punto di vista delle modalità di vendita, in funzione del mercato cui mira. Le modalità di vendita riguardano quindi la libera circolazione delle merci solo in via molto indiretta. Se la circolazione delle merci tra gli Stati membri dovesse essere ciò nonostante più colpita del commercio all'interno dello Stato membro, la formula della sentenza Keck e Mithouard non sarebbe più applicabile, per la sua stessa lettera. I requisiti posti ai prodotti, inoltre, rientrano sempre, ai sensi della giurisprudenza della Corte, nel campo della libera circolazione delle merci [18]. Le regole relative all'esercizio di una professione sono molto più simili alle regole concernenti i prodotti che a quelle sulle modalità di vendita. Esse devono essere infatti rispettate, al pari delle regole concernenti i prodotti, direttamente dal cittadino dell'Unione che intende fare uso della libertà fondamentale di cui all'art. 48 del Trattato CE. Questi deve se del caso, ogni qual volta trasferisce la propria attività oltre frontiera, prendere in considerazione nuove regole di esercizio ed acquisire le relative nuove competenze.

49. Inoltre, l'effetto riduttivo della sentenza Keck e Mithouard non è neanche necessario nell'ambito della libera circolazione delle persone come in quello della

16 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1, punto 103); v., in materia di libera prestazione di servizi, anche la sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments (Racc. pag. I-1141, punti 36-38).

17 — Sentenza 11 luglio 1974, causa C-8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).

18 — Sentenza 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars (Racc. pag. I-1923, punto 13).

libera circolazione delle merci. In base alla sentenza Keck e Mithouard, sono compatibili con la libera circolazione delle merci solo le modalità di vendita valide allo stesso modo per tutti i prodotti in questione o relative allo stesso modo, in via di fatto o di diritto, a prodotti nazionali o stranieri. Tale libertà fondamentale è invece sempre applicabile alle modalità di vendita che limitano in modo particolare la libera circolazione delle merci. Anche se per la libera circolazione dei lavoratori esiste un'ampia gamma di fattispecie — paragonabile con la formula della sentenza Dassonville —, ciò è tuttavia limitato dal fatto che alla libera circolazione si possono richiamare solo coloro che attraversano le frontiere. Tale presupposto della presa in considerazione della libera circolazione ha l'effetto di delimitare fortemente le fattispecie in questione, in modo simile alla sentenza Keck e Mithouard in materia di modalità di vendita.

50. I termini per il trasferimento ostacolano quindi in via di principio la libera circolazione di cui all'art. 48 del Trattato CE. La Corte ha tuttavia affermato, nella sentenza Bosman, che gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori sarebbero compatibili con il Trattato solo se e nella misura in cui essi «perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificati da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la loro applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo» [19].

19 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1, punto 104).

c) Sulla giustificazione dell'ostacolo in esame

Tesi delle parti

51. Il signor Lehtonen e la Castors Braine negano che l'ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori sia giustificato dal fine della tutela della competizione sportiva dalle falsificazioni. Una limitazione delle possibilità di trasferimento non potrebbe garantire la preservazione della competizione. La competizione verrebbe anzi alterata se le società non potessero compensare l'eventuale venir meno di un giocatore importante. Queste regole consoliderebbero anche lo squilibrio esistente tra le società. Le società più ricche potrebbero dotarsi di giocatori di riserva, mentre quelle più povere sarebbero, senza la possibilità di un trasferimento in corso di campionato, alla mercè della sorte.

52. Le regole in questione non sarebbero del resto necessarie. Lo spettro di un carosello di trasferimenti sarebbe irrealistico. Un trasferimento converrebbe solo se una società potesse impiegare giocatori migliori, che evidentemente non dovrebbero essere legati da contratto. E' spesso difficile inserire nuovi giocatori in squadre già formate. Il campionato di calcio inglese, nel quale i termini di trasferimento sarebbero stati abrogati, mostrerebbe che essi non sono necessari. Anche la FRBSB ammetterebbe i trasferimenti di giocatori provenienti da Stati terzi fino al 31 marzo.

53. La Corte dovrebbe infine far prevalere sull'interesse ad una competizione sportiva inalterata l'interesse dei giocatori ad un impiego. La libera circolazione dei lavoratori sarebbe fondata sul Trattato CE e comprenderebbe allo stesso tempo il diritto fondamentale alla libero esercizio dell'attività lavorativa, in particolare alla libera scelta del datore di lavoro, come enunciato dalla Corte con la sentenza nelle cause riunite Katsikas e a.[20]. La competizione sportiva, al contrario, non sarebbe direttamente deducibile dal Trattato, bensí trarrebbe la propria legittimazione comunitaria esclusivamente dalla sentenza Bosman[21].

54. In subordine, le parti di cui trattasi chiedono che i termini per il trasferimento, eventualmente giustificabili, vengano determinati in periodi proporzionati sotto il profilo temporale, cioé in modo estremamente restrittivo. Qualsiasi disparità di trattamento tra giocatori dovrebbe cessare. Infine, tale sistema necessiterebbe di una legittimazione legislativa.

55. Per giustificare i termini per il trasferimento la FRBSB si richiama alla necessità per le federazioni sportive di stabilire in generale le regole per le diverse discipline sportive, in modo che tali sport possano effettivamente esistere. Con riferimento ai termini in questione essa rinvia all'«etica sportiva» ed al pericolo che la competizione durante un campionato venga alterata in un determinato momento dall'impiego di nuovi giocatori. Lo scaglionamento dei termini di trasferimento per giocatori della zona europea e per giocatori provenienti da Stati terzi dovrebbe impedire, in particolare, che i giocatori possano alterare la fase finale di un campionato attraverso un trasferimento effettuato dopo aver concluso il campionato nel loro Stato d'origine. Questo termine impedirebbe che giocatori possano essere distolti da società di altre federazioni della zona europea, quando il loro campionato si trova ancora in una fase decisiva. Il termine sarebbe stato fissato dalla Fiba in un momento in cui la maggior parte dei campionati europei che terminano prima di altri non è ancora terminata. I campionati di Stati terzi, in particolare quello degli USA, finirebbero invece più tardi.

56. Anche la BLB è dell'opinione che una limitazione temporale delle possibilità di trasferimento sia necessaria, poiché altrimenti si correrebbe il rischio di una distorsione della competizione nel campionato della lega.

57. La Repubblica federale di Germania ritiene che i termini di trasferimento siano comunque giustificati. In caso contrario la competizione sportiva potrebbe essere alterata con l'impiego degli stessi giocatori per più società diverse durante la stessa stagione. In particolare, le altre squadre potrebbero essere indebolite dall'accaparramento di giocatori. Tale obiettivo sarebbe

20 — Sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91 (Racc. pag. I-6577, punto 32): «(...) il quale dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto».

21 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1).

giustificato da motivi di interesse generale. L'art. 48 del Trattato CE vieterebbe soltanto termini di trasferimento diversi per giocatori nazionali e per quelli provenienti da altri Stati membri.

58. Anche la Repubblica d'Austria sottolinea i rischi dei trasferimenti di giocatori all'interno di una stessa lega prima di incontri decisivi. Vi sarebbe altrimenti il rischio che solo la capacità finanziaria sia decisiva per il risultato. Un campionato necessiterebbe di una certa continuità delle squadre che vi partecipano.

59. La Repubblica francese afferma che le regole sul trasferimento sarebbero giustificate da ragioni sportive, cioè dalla necessità di condurre a termine la competizione sportiva con squadre create per una stagione intera e non partita dopo partita, sulla base delle possibilità finanziarie del momento o della disponibilità dei giocatori [22].

60. La Repubblica ellenica sostiene che i termini di trasferimento sono giustificati da motivi di interesse generale, volti ad evitare alterazioni della competizione sportiva, ad assicurare la parità delle possibilità e l'incertezza dei risultati, nonché il mantenimento dell'equilibrio finanziario tra le società.

22 — In tale contesto, la Francia cita la ventinovesima dichiarazione relativa al Trattato di Amsterdam, che sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone.

61. Secondo il Regno di Spagna, la giustificazione deriva già dal fatto che la pallacanestro è uno sport di squadra. Lo scaglionamento dei termini di trasferimento sarebbe una conseguenza delle diverse date in cui terminano i campionati europei e quelli extraeuropei.

62. Secondo la Commissione, i termini di trasferimento potrebbero essere giustificati sulla base delle statuizioni della Corte nella sentenza Bosman [23]. Il fatto che una squadra non si possa più rinforzare con nuovi giocatori in seguito ad una certa data garantirebbe in una certa misura la parità delle possibilità e l'incertezza dei risultati [24]. Durante l'udienza la Commissione ha insistito soprattutto sullo scaglionamento dei termini di trasferimento. Il termine di trasferimento del 28 febbraio per i giocatori europei sarebbe idoneo ad impedire alterazioni della competizione solo nel caso in cui la competizione stessa non possa essere, alla scadenza di detto termine, alterata con trasferimenti da Stati terzi.

Il mio punto di vista

a) Osservazione preliminare

63. A proposito dei motivi sportivi che giustificano restrizioni alla libera circola-

23 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1).

24 — Nello stesso senso anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione 29 settembre 1998 «Evoluzione e prospettive dell'azione della Comunità nel settore sportivo» http://europa.eu.int/comm/dg10/sport/publications/doc evol de.html, punto 4.1.2. — Sport e politica della concorrenza.

zione dei lavoratori, la Corte ha affermato nella sentenza Bosman:

«Considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nella Comunità, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nel garantire la conservazione di un equilibrio fra le società, preservando una certa parità di possibilità e l'incertezza dei risultati, e nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori» [25].

64. Nel caso di specie nessuno dei concreti interessi citati viene leso. Un riferimento alla promozione della formazione dei giovani giocatori potrebbe essere ravvisato soltanto in via molto ipotetica, nella misura in cui ogni restrizione dei trasferimenti di giocatori già formati impedisce di lasciare la società di formazione. Tale giustificazione non è stata sostenuta da nessuna delle parti.

65. Come hanno affermato il signor Lehtonen e la Castors Braine, i termini fissati per i trasferimenti non garantiscono la creazione nè di un equilibrio nè di una determinata parità delle possibilità nè l'incertezza dei risultati. E' solo al momento della sua scadenza che un termine per il trasferimento produce un'incertezza circa il successo delle diposizioni adottate fino a quel momento. Di regola, la ripartizione delle forze diventa chiara durante l'ulteriore svolgimento del campionato. La limitazione dei trasferimenti conduce al mantenimento dello squilibrio iniziale ed aumenta le probabilità che i risultati attesi si realizzino. Il signor Lehtonen e la Castors Braine sostengono la plausibile opinione che i trasferimenti di giocatori favorirebbero in via di principio la competizione, poiché le squadre più deboli avrebbero la possibilità di raggiungere le squadre più forti. Ciò sarebbe la condizione perché le squadre inizialmente più deboli possano vincere nelle competizioni con le squadre più forti, e ciò aumenterebbe il grado di incertezza dei risultati.

66. Nelle tesi delle parti si possono tuttavia individuare due ulteriori motivi di giustificazione per l'obiettivo, proprio dei termini di trasferimento, di escludere, a partire da un determinato momento, la possibilità di rinforzare le squadre. Si tratta, da un lato, di una concezione piuttosto idealista della competizione sportiva, riferita dalla FRBSB con l'espressione «etica sportiva». D'altro lato, esiste anche un rischio pratico di distorsione della competizione tra squadre diverse all'interno della stessa competizione.

b) La sovranità organizzativa delle federazioni

67. La giustificazione teorica risiede nell'analogia fra competizioni tra squadre e

25 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1, punto 106).

competizioni tra individui. Il risultato di una competizione sportiva dovrebbe riflettere le prestazioni rese dai partecipanti — individui o squadre — durante l'intera durata della manifestazione. Modifiche nella formazione della squadra in corso di campionato potrebbero contraddire tale obiettivo. Si tratta quindi soltanto di un motivo di organizzazione che, nel caso degli sport di squadra, a causa delle loro particolari caratteristiche, non può mai essere rispettato appieno.

68. Tuttavia, anche questo tipo di problema organizzativo deve essere riconosciuto dal diritto comunitario. Lo sport si distingue infatti da tutti gli altri ambiti d'applicazione delle libertà fondamentali nella misura in cui esso sostanzialmente non può esistere senza regole organizzative. Di regola, l'esercizio di libertà fondamentali presuppone solo la libertà e, eventualmente, il vincolo ad obblighi contrattuali. Tutte le altre regole non vengono generalmente presupposte per l'esercizio di una libertà fondamentale, bensì sono giustificate dall'interesse generale imperativo. L'esercizio professionale dell'attività sportiva presuppone però l'esistenza di uno sport, e lo sport può esistere solo in un quadro di regole certe.

69. Solo tale necessità consente alle federazioni sportive di intervenire nei diritti dei professionisti sportivi in assenza delle norme legislative richieste dal signor Lehtonen e dalla Castors Braine. Tale lacuna legislativa è peraltro una conseguenza necessaria del fatto che gli sportivi professionisti organizzano autonomamente le loro categorie sportive, invece di richiedere una normativa statale. Come nel caso del dialogo tra le parti sociali riconosciuto dal diritto comunitario con l'art. 118 B del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), tale autoregolamentazione è accettabile in linea di principio [26]. Essa trova allo stesso tempo la propria giustificazione nel diritto di associazione, principio fondamentale del diritto comunitario, che figura, in forma analoga, anche nell'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, già la la necessità di regole sportive costituisce un obiettivo da tutelare, come riconosciuto dal diritto comunitario in sede di esame dei regolamenti di organizzazioni sportive.

70. Le regole dello sport professionale sono in grado generalmente di restringere le libertà fondamentali del diritto comunitario. Per quanto riguarda la giustificazione, deve essere rilevato che già la sovranità organizzativa delle federazioni sportive rappresenta un interesse generale degno di tutela e che ogni regolamento delle federazioni sportive è in linea di principio idoneo a realizzare, esattamente nella misura prevista, l'esercizio di tale sovranità organizzativa. Generalmente inoltre non esiste un mezzo più mite per realizzare lo scopo

26 — Cfr., a questo proposito, anche la ventinovesima dichiarazione relativa al Trattato di Amsterdam (dichiarazione sullo sport), in base alla quale gli organi dell'Unione europea devono prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport.

regolamentare esattamente nella misura prevista (in questo caso la realizzazione dell'ideale corrispondenza tra sport per squadre e sport individuali). Decisiva è quindi la questione della proporzionalità della misura organizzativa rispetto all'intervento nella libertà fondamentale. Occorre partire dal rilievo che le mere regole d'esercizio sportivo possono limitare la libera circolazione dei lavoratori se pretendono dagli interessati l'acquisizione di nuove competenze, ma, di regola, non costituiscono un ostacolo sproporzionato alla libera circolazione dei lavoratori. Limiti palesi o dissimulati all'accesso interferiscono invece tanto gravemente con le libertà fondamentali da necessitare giustificazioni di maggior peso rispetto alla necessità di sovranità organizzativa delle federazioni sportive.

71. Nel caso di specie si tratta di un limite palese all'accesso, poiché l'accesso di sportivi provenienti da altri Stati membri è impossibile in determinati periodi. Per i termini di trasferimento, quindi, è esclusa una giustificazione che consiste soltanto nella sovranità organizzativa delle federazioni sportive.

c) La comparabilità dei risultati delle partite

72. Una giustificazione può essere ravvisata nel rischio, molto più oggettivo per la competizione sportiva nell'ambito di una determinata manifestazione, che sorgerebbe se le squadre potessero rafforzarsi in corso di competizione. Le squadre che avessero avuto in sorte di giocare contro una determinata squadra prima che questa si fosse rafforzata avrebbero avuto più possibilità di vittoria rispetto alle squadre che vi hanno giocato in seguito. Ci sarebbero quindi nella classifica risultati non più direttamente comparabili tra loro. A differenza dei problemi organizzativi relativi alla realizzazione dell'analogia tra sport di squadra e sport individuali, questa forma di competizione rende obiettivamente necessario impedire tale tipo di distorsione. Non sono individuabili altre forme competitive, che consentano una competizione equivalente tra tutte le squadre di una serie, ma senza termini di trasferimento che garantiscano risultati paragonabili [27]. Per questo motivo il diritto comunitario deve riconoscere in via di principio la forma competitiva del campionato di serie e le sue esigenze obiettive. E' sulla base di tale criterio che deve essere valutata la giustificazione del termine di trasferimento del 28 febbraio riguardante il signor Lehtonen.

d) Il problema della giustificazione dei termini di trasferimento «tardivi»

73. Occorre anzitutto rilevare che questi termini di trasferimento non intervengono

27 — I tornei per le coppe, che in genere non implicano risultati comparabili, bensì presuppongono la vittoria in scontri diretti, costituiscono una forma di competizione completamente diversa e di regola parallela ai campionati.

all'inizio, bensì in corso di stagione, e quindi più tardivamente. Un termine di trasferimento fissato *arbitrariamente* non sarebbe idoneo a garantire risultati comparabili. Già su questo piano mancherebbe quindi una giustificazione.

74. La situazione dovrebbe essere diversamente valutata se tali termini non fossero fissati arbitrariamente, bensì adeguati al decorso della competizione, in modo che i risultati siano comparabili almeno dopo la scadenza dei termini. Si potrebbe pensare, ad esempio, all'inizio di un «girone di ritorno», cioè di un nuovo turno di partite tra tutte le squadre, ai cosiddetti play-off, o, in caso di gare ad eliminazione, anche ad ogni nuovo turno.

75. Simili termini di trasferimento sarebbero idonei a garantire risultati comparabili, in misura moderata. Non è individuabile uno strumento più tenue che possa realizzare lo stesso obiettivo in tale misura.

76. Sul piano della proporzionalità si dovrebbe contemperare la garanzia della comparabilità dei risultati con la libera circolazione dei lavoratori. Il signor Lehtonen e la Castors Braine hanno sottolineato a ragione che alla libera circolazione dei lavoratori spetta una posizione molto importante, sia come libertà che come diritto fondamentale. Il diritto fondamentale alla libera scelta del posto di lavoro è stato posto in risalto dalla Corte di giustizia nella sua sentenza Heylens:

«Il libero accesso all'impiego costituisce un diritto fondamentale conferito dal Trattato individualmente a qualsiasi lavoratore della Comunità (...)» [28].

77. Si deve concordare con il rilievo del signor Lehtonen e della Castors Braine diretto a sottolineare le particolari caratteristiche dell'impiego in qualità di sportivo professionista. La carriera di uno sportivo è limitata ad un periodo da dieci a venti anni al massimo; essa può peraltro diventare molto più breve, per i motivi più diversi. Il compenso non è molto alto, in particolare negli sport meno popolari, ma anche nelle società con meno successo.

78. Tuttavia, l'esistenza e l'organizzazione di un campionato di lega costituisce il presupposto affinché cestisti come il signor Lehtonen possano esercitare professionalmente il loro sport. I regolamenti delle federazioni sportive non possono quindi essere considerati in linea di principio misure arbitrarie che limitano la vita professionale degli sportivi. La Corte ha affermato, già negli anni Settanta, che il diritto

28 — Sentenza 15 ottobre 1987, Heylens, causa C-222/86 (Racc. pag. 4097, punto 14); confermata in ambito sportivo dalla sentenza Bosman (già citata alla nota 1, punto 129).

comunitario non osta a regolamenti sportivi, nella misura in cui questi si fondano su motivi prettamente sportivi [29]. Una ragionamento simile è individuabile anche alla base della decisione resa dalla Commissione europea per i diritti umani in merito al ricorso del signor Mario Azzopardi nei confronti di Malta [30]. Tale decisione riguardava la modifica di regolamenti di due manifestazioni di canottaggio che limitano la partecipazione ad un massimo di tre gare. Contro tali regole aveva invano proposto ricorso il signor Azzopardi, che in precedenza aveva partecipato, vincendole, fino a cinque gare.

79. I termini di trasferimento tardivi possono avere carattere proporzionato se non sono stabiliti in modo arbitrario. Ne consegue che un termine di trasferimento può quindi essere giustificato da ragioni sportive sulla base dell'interesse generale, a condizione che il termine per gli sportivi che erano attivi per società di altri Stati membri sia scelto in modo da non impedire, attraverso i trasferimenti effettuati prima della scadenza del termine, risultati comparabili all'interno della competizione.

e) Sulla giustificazione dei termini di trasferimento «scaglionati»

80. Il caso in questione pone, d'altra parte, l'ulteriore problema di sapere in che misura siano giustificati i termini di trasferimento scaglionati. Il trasferimento di giocatori verso squadre della BLB è sottoposto infatti a termini differenti, a seconda della federazione di appartenenza della società nella quale giocava fino a quel momento il giocatore in questione. Tra le società belghe, invece, tutti i trasferimenti sono esclusi nel corso del campionato [31]. I giocatori di altre società della zona europea, come il signor Lehtonen, possono essere trasferiti verso una società belga, ai sensi dei termini di trasferimento stabiliti dalla Fiba, entro il 28 febbraio. I giocatori provenienti da società di Stati terzi, infine, possono essere trasferiti verso una società belga entro il 31 marzo, sulla base dei termini di trasferimento stabiliti dalla FRBSB.

81. Per il caso in questione è irrilevante il divieto di trasferimento per i giocatori belgi, in quanto esso non limita la libera circolazione del signor Lehtonen. Esso inoltre non sembra particolarmente significativo neanche al fine di valutare la giustificazione della limitazione posta con la fissazione del termine di trasferimento al 28 febbraio.

82. Il termine di trasferimento posto ai giocatori provenienti da Stati terzi non può invece essere ignorato, nella valutazione della giustificazione di un termine di trasferimento per giocatori europei. Come già esposto, quest'ultimo può essere giustifi-

29 — Sentenze Walrave e Koch e Donà (già citate alla nota 8, rispettivamente punti 4-10 e 14-16).

30 — Decisione 15 gennaio 1998, ricorso n. 35722/97.

31 — Non è possibile, in questa sede, valutare in che misura sussista ancora un termine di trasferimento per giocatori di società belghe, dopo la decisione 4 marzo 1996 del giudice facente le veci del Presidente del Tribunal di première instance di Bruxelles nella causa 96/196/C (Kalut/FRBSB) e l'entrata in vigore del nuovo art. 86 del regolamento della FRBSB.

cato dalla necessità di garantire risultati comparabili. Tuttavia, se giocatori provenienti da Stati terzi possono, sulla base di termini di trasferimento scaglionati, trasferirsi verso squadre della BLB anche in periodi in cui ciò è vietato a giocatori provenienti da altri Stati europei, tale garanzia di risultati comparabili resta pregiudicata. Proprio nella pallacanestro giocatori provenienti da Stati terzi — si pensi a bravi giocatori provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Brasile — potrebbero influenzare in misura rilevante l'equilibrio interno alla BLB. Ne consegue che simili termini di trasferimento scaglionati non sono in grado di garantire risultati comparabili. Da quanto finora rilevato si evince dunque che i termini di un sistema scaglionato di trasferimenti che ostassero al trasferimento di giocatori provenienti da altri Stati membri prima della scadenza dell'ultimo termine sarebbero comunque sproporzionati.

83. La tesi della FRBSB contiene tuttavia un'ulteriore possibile giustificazione, consistente nel rinvio alla fine delle competizioni nazionali in altri Stati della zona europea. Ai giocatori dovrebbe essere impedito di partecipare alla fase finale di un campionato immediatamente dopo averne concluso un altro. Ci si deve domandare se un ostacolo a tale trasferimento «consecutivo» rappresenti un obiettivo degno di tutela da parte del diritto comunitario. Così certamente non è nel caso di specie. Non è individuabile alcun motivo per cui un giocatore è autorizzato a cambiare campionato poco prima della fine di una stagione, ma non poco dopo.

84. Alla fine di un campionato, tuttavia, sono disponibili sul mercato non singoli giocatori, ma, almeno in teoria, un numero maggiore di giocatori interessanti. Susciterebbe dubbi il trasferimento «consecutivo» di un gran numero di giocatori tra un campionato che termina prima ed un campionato che termina più tardi. Una migrazione, ad esempio, di dieci eccezionali giocatori di una lega nazionale verso le quattro migliori società di un'altra lega nazionale modificherebbe probabilmente alla base i rapporti di forza preesistenti. Indipendentemente dalla comparabilità dei risultati, tale cambiamento porterebbe all'assurdo l'ideale di un'analogia tra sport individuali e sport di squadra. Se i termini di trasferimento scaglionati avessero l'obiettivo di impedire tale «flusso di trasferimenti», essi sarebbero giustificati dalla semplice sovranità organizzativa delle federazioni sportive. In una prospettiva comunitaria tale obiettivo sarebbe da giustificare in linea di principio, non fosse altro per la circostanza che solo il diritto comunitario ha reso possibile l'impiego di un gran numero di giocatori provenienti da altri Stati membri [32]. Finché le organizzazioni sportive hanno potuto limitare il numero dei giocatori stranieri, anche il pericolo di un «flusso di trasferimenti consecutivi» era circoscritto.

85. Se lo strumento dei termini di trasferimento scaglionati è giustificato, lo scaglionamento deve essere in quanto tale idoneo e necessario al raggiungimento dell'obiettivo di impedire i «flussi di trasferimenti

32 — V. sentenza Bosman (già citata alla nota 1).

consecutivi», nonché proporzionato alla limitazione della libera circolazione dei lavoratori.

86. Il carattere dell'idoneità sarebbe da escludere se esistesse anche solo un campionato non incluso dal termine scaglionato e dal quale, quindi, si dovesse temere un «flusso di trasferimenti consecutivi» [33]. Si dovrebbe almeno dubitare, inoltre, dell'idoneità di un termine scaglionato applicabile solo molto tardi a campionati caratterizzati da notevole competitività. Un «flusso di trasferimenti consecutivi» sarebbe da temere già nel momento in cui le squadre di tale lega non avessero più alcun obiettivo da raggiungere in quanto incapaci di influenzare il campionato. In questi casi, un trasferimento di più giocatori molto dotati potrebbe risultare interessante per le parti interessate già qualche tempo prima della fine del campionato.

87. Nel caso di specie manca la prova che il termine di trasferimento europeo stabilito al 28 febbraio sia conforme a tali esigenze. La FRBSB cita solo un piccolo numero di campionati che sono terminati tra il 28 febbraio ed il 31 marzo 1996. Non si comprende come fosse organizzata la fine di tali campionati, cioè se, ad esempio, esistesse un rischio di «flusso di trasferimenti consecutivi» da squadre in precedenza eliminate. In ogni caso sembra escluso un «flusso di trasferimenti consecutivi» proveniente da Stati terzi. Indipendentemente dalle date delle competizioni locali, la partecipazione di giocatori provenienti da Stati terzi è limitata dal regolamento della FRBSB ad un massimo di due per partita [34].

88. Dubbi rilevanti devono essere sollevati anche a proposito della necessità dei termini di trasferimento scaglionati. Se sono davvero idonei, essi comprendono non solo i «flussi di trasferimenti consecutivi» dai campionati appena citati, con termini più brevi, ma anche trasferimenti di giocatori che intendono lasciare la propria società per altri motivi, sebbene essa partecipi ancora al campionato. Non si vede perché questi giocatori debbano essere svantaggiati rispetto ai giocatori provenienti da Stati terzi.

89. Un metodo meno vincolante consisterebbe in un sistema di autorizzazioni ai trasferimenti, non fondato su termini, bensì su criteri sostanziali per il trasferimento in corso di stagione, relativi soprattutto al problema dei «flussi di trasferimenti consecutivi». Tale sistema dovrebbe, da un lato, garantire che nessun altro trasferimento fallisca a causa di un termine di trasferimento scaglionato e, dall'altro, dopo aver considerato la posizione attuale delle squadre in un campionato, impedire il fenomeno del «flusso di trasferimenti consecutivi». Si potrebbero adottare come punti di riferimento i regolamenti Fiba

33 — Tale sarebbe il caso, in particolare, di un campionato dell'Unione europea o dello SEE, poiché i giocatori provenienti da questi Stati membri possono essere impiegati senza restrizioni degne di nota. Si potrebbe d'altra parte ipotizzare una riduzione di tale rischio dimostrando che il campionato è di livello talmente basso che un movimento di trasferimenti non è proprio da temere.

34 — Art. 245, primo comma, del precedente regolamento e art. 87, secondo comma, del nuovo regolamento della FRBSB.

vigenti. Il giocatore ha bisogno in ogni caso, in base al regolamento Fiba, di un nulla-osta della propria federazione. Questa potrebbe accertare se ci sono elementi che fanno pensare ad un «flusso di trasferimenti consecutivi», ovvero se il trasferimento ha luogo per ragioni di altra natura. Tale procedimento sarebbe però più difficile da applicare rispetto al termine di trasferimento scaglionato e si esporrebbe agli attacchi di coloro che volessero partecipare a «flussi di trasferimenti consecutivi». Le decisioni dovrebbero essere adottate celermente e presumibilmente poter essere oggetto di ricorso in giudizio. Queste difficoltà inducono piuttosto ad affermare la necessità di termini di trasferimento scaglionati.

90. I termini di trasferimento scaglionati, tuttavia, non sono comunque proporzionati. Si tratta di regole relativamente complesse, idonee al raggiungimento dell'obiettivo, ma che finiscono con il colpire anche trasferimenti che non dovrebbero essere ostacolati. Devono essere considerate pertanto regole di qualità relativamente bassa rispetto al raggiungimento del loro obiettivo.

91. Occorre inoltre in questa sede esaminare le probabilità effettive di un «flusso di trasferimenti consecutivi». Non tutti i rischi giustificano qualsiasi provvedimento di tutela. La limitazione della libertà fondamentale ad opera di una misura di protezione deve invece essere proporzionata alle probabilità che il rischio in questione si verifichi. A favore di un «flusso di trasferimenti consecutivi» potrebbero deporre le possibilità di guadagno supplementare del giocatore e della società venditrice. Anche la possibilità di svolgere un'esperienza all'estero potrebbe risultare attraente. Nel caso di specie non sembra che ci sia il rischio di un «flusso di trasferimenti consecutivi». Si assiste a rilevanti difficoltà pratiche ed a dubbi vantaggi sportivi. Problemi potrebbero derivare, per un verso, dall'integrazione di nuovi giocatori poco prima della fine di una competizione e, per l'altro, dalla pianificazione a lungo termine di tutte le società interessate.

92. In considerazione di questa situazione di fatto, lo strumento genericamente incisivo dei termini di trasferimento scaglionati, diretto ad impedire un poco probabile «flusso di trasferimenti consecutivi», non può essere giustificato rispetto ad un bene giuridico particolarmente degno di tutela qual è la libera circolazione dei lavoratori. Il giudice nazionale, se ottenesse informazioni convincenti in relazione al rischio di un «flusso di trasferimenti consecutivi» ed all'adeguatezza degli effetti dei termini di trasferimento scaglionati, avrebbe il compito, su tale base, di esaminare nuovamente il motivo di giustificazione in esame.

93. Un termine di trasferimento può quindi essere giustificato da ragioni sportive inerenti all'interesse generale solo se il termine previsto per gli sportivi fino ad allora impiegati da società di altri Stati membri non è più breve di quello previsto per gli sportivi che erano impiegati in prevalenza in Stati terzi.

4. *Sull'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato CE*

94. Si deve innanzi tutto rilevare che l'esame dell'applicabilità delle regole di diritto della concorrenza verrà svolto solo in subordine. Da un lato, come già mostrato al paragrafo 28, la domanda di pronuncia pregiudiziale è, su questo punto, irricevibile. D'altro lato, le disposizioni impugnate sui termini per il trasferimento violano le norme sulla libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48, nella misura in cui i cittadini dell'Unione possono richiamarsi a tale libertà fondamentale. La Corte ha già affermato, con la sentenza pronunciata nella causa Bosman, che non occorre pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato se si è già in presenza di una violazione dell'art. 48 del Trattato CE [35].

Tesi delle parti

95. Secondo i ricorrenti del processo a quo, sia i cestisti professionisti che le società professionali rappresentate in seno alla BLB di pallacanestro sono imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE. La federazione FRBSB sarebbe quindi da qualificare come un'associazione d'imprese. Il regolamento della FRBSB dovrebbe di conseguenza essere considerato come un accordo tra imprese oppure come una decisione di associazioni d'imprese. Il commercio tra gli Stati membri sarebbe pregiudicato in quanto il regolamento sui termini di trasferimento riguarderebbe tutte le società ed i cestisti dell'Unione europea e spiegherebbe i suoi effetti negativi nel caso dell'impiego di giocatori provenienti da altri Stati membri. Qualsiasi scambio economico tra gli Stati membri sarebbe da considerare come commercio. La concorrenza sarebbe infine ristretta sotto due profili. Da un lato, i giocatori provenienti da altri Stati membri non potrebbero porsi in competizione con i giocatori belgi o con i giocatori provenienti da Stati terzi candidandosi per posti di lavoro presso società belghe. D'altro lato, verrebbe limitata la possibilità, per le società, di concorrere fra di loro per l'impiego di un giocatore. Tale limitazione della concorrenza riguarderebbe essenzialmente il «mercato dei giocatori», essendo questi ultimi lavoratori che intendono eseguire contratti di lavoro, ovvero fornire prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). In mancanza di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato CE, le norme in materia di termini di trasferimento sarebbero da considerare incompatibili con il mercato comune e vietate ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE.

96. Con riferimento all'applicazione dell'art. 86 del Trattato CE, essi affermano che il mercato interessato sarebbe quello dei cestisti professionisti, in qualità di lavoratori dipendenti o di prestatori di

35 — Sentenza Bosman (già citata alla nota 1, punto 138).

servizi. Sotto il profilo geografico, il mercato interessato sarebbe l'intero mercato all'interno della Comunità. Si sarebbe in presenza di uno sfruttamento abusivo di posizione dominante in quanto le regole sul trasferimento in questione limiterebbero le possibilità dei giocatori di cambiare datore di lavoro al di fuori di determinati periodi. Sarebbe però anche possibile definire il mercato interessato come quello delle società belghe che giocano nella serie maggiore. Queste si sarebbero associate nella BLB al fine di escludere qualsiasi concorrenza sul mercato belga. La posizione dominante sul mercato deriverebbe dalla posizione monopolistica detenuta dalle società riunite in federazioni. L'abuso di tale posizione dominante consisterebbe nel sistema diretto ad impedire che altre società possano avvicinare determinati «fattori della produzione», cioé i cestisti, per impiegarli nella stagione in corso.

97. Secondo la FRBSB e la BLB deve essere esclusa l'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CE, dal momento che difetta la qualità d'impresa del cestista. Le grandi società sarebbero eventualmente da considerare imprese. Le federazioni, inoltre, non sarebbero associazioni d'imprese ed i regolamenti sui termini di trasferimento impugnati avrebbero soltanto lo scopo di garantire una competizione leale e non alterata. Con riguardo all'art. 86 del Trattato CE, argomentano che, da un lato, non esiste alcun mercato interessato per i cestisti e, dall'altro, il commercio tra gli Stati membri non sarebbe pregiudicato ed infine non ci sarebbe alcuna posizione di potere economico che faccia pensare ad un abuso di posizione dominante sul mercato.

98. Secondo il governo tedesco, le disposizioni in materia di diritto della concorrenza non sono applicabili al caso di specie, in particolare perché non ha luogo alcun commercio di cestisti tra gli Stati membri. In subordine, esso afferma che i termini di trasferimento sarebbero comunque una misura necessaria per rendere possibile una competizione tra le società.

99. Anche i governi francese, ellenico, italiano, austriaco e spagnolo sono dell'opinione che le norme sulla concorrenza non sono applicabili al caso di specie. L'applicazione non sarebbe possibile a causa del difetto del carattere d'impresa dei giocatori e delle società, oppure a causa del fatto che non si tratterebbe di operazioni economiche, bensì di una competizione sportiva tra giocatori ovvero tra società. Le società e le federazioni svolgerebbero effettivamente un'attività economica, che risulta soprattutto dalla vendita di biglietti, dalla pubblicità, dalla concessione di diritti televisivi e dal merchandising. Nel caso di specie si tratterebbe però di regolamenti attinenti a termini di trasferimento, che costituirebbero solo «regole del gioco» sportive, e che

quindi non rientrerebbero nell'ambito di applicabilità degli artt. 85 e 86.

Il mio punto di vista

100. Secondo la Commissione, l'applicabilità, in linea di principio, degli artt. 85 e 86 del Trattato CE al caso di specie è fuor di dubbio. Tanto i giocatori quanto le società costituirebbero imprese, per cui le federazioni potrebbero senz'altro essere considerate associazioni d'imprese. Il commercio tra gli Stati membri sarebbe pregiudicato in quanto si sarebbe in presenza di una limitazione della libertà delle società di assumere giocatori professionisti anche in corso di campionato. Ciò equivarrebbe ad una limitazione della concorrenza all'interno del mercato comune. Tuttavia ci si dovrebbe domandare se le regole sui periodi di trasferimento non siano necessarie per l'organizzazione di una competizione sportiva tra le società. In via di principio, esse non sarebbero non idonee al raggiungimento di tale scopo; tuttavia, dallo scaglionamento dei termini per il trasferimento risulterebbe che il regolamento nel suo complesso non è proporzionato. Nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 86 del Trattato CE, una posizione dominante sul mercato potrebbe essere detenuta solo dalle società riunite nella BLB. Ne consegue che solo il mercato nell'ambito del quale i giocatori sono vincolati potrebbe essere considerato il mercato interessato. Tuttavia, per una posizione dominante sul mercato, ci dovrebbe essere anche un collegamento economico tra le società idoneo a far nascere sul mercato una struttura oligopolistica. Le considerazioni svolte dal giudice a quo sarebbero troppo concise, nel loro complesso, per giungere a tali conclusioni. Si dovrebbe dunque partire dal presupposto che né l'art. 85 né l'art. 86 del Trattato CE ostano alle disposizioni esaminate sui trasferimenti.

a) Sull'art. 85 del Trattato CE

101. Nell'ambito dell'art. 85 del Trattato CE si deve esaminare se gli atti in questione possano essere ricondotti ad imprese e se essi siano idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e la concorrenza.

102. Secondo la giursprudenza della Corte, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento [36]. Nonostante il difetto di indicazioni fornite dal giudice a quo, si può — anche sulla base delle considerazioni svolte dalle parti — partire dal presupposto che le società professionali organizzano avvenimenti sportivi per spettatori paganti, concedono a titolo oneroso diritti di trasmissione televisiva e realizzano profitti attraverso la pubblicità. Esse esercitano quindi senza dubbio un'attività economica.

36 — Sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 21); 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Pousset e Pistre (Racc. pag. I-637, punto 17), e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Jobcenter (Racc. pag. I-7119, punti 20 e ss.).

103. Per contro, nel caso di specie non sono ravvisabili elementi che facciano comprendere in che misura la FRBSB e la Fiba svolgano, esse stesse, un'attività economica. Tuttavia, essendo la FRBSB almeno composta da società economicamente attive, essa deve essere comunque considerata un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Un'attività economica propria dell'associazione non è necessaria. Ne consegue che la Fiba agisce come una federazione di associazioni d'imprese. I regolamenti della FRBSB e della Fiba sono dunque decisioni emanate da associazioni d'imprese.

104. Sussiste anche l'idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. La nozione di commercio non è limitata alla circolazione delle merci, bensì è da interpretare estensivamente [37]. E' quindi possibile affermare la presenza di un pregiudizio al commercio nel caso in cui viene impedito l'esercizio di libertà fondamentali. In questo senso i termini di trasferimento sono nel loro complesso idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, nella misura in cui essi vincolano a determinati periodi il cambio di società per giocatori professionisti all'interno degli Stati membri. Come mostrato in precedenza, essi possono, con ciò, limitare la libera circolazione dei lavoratori.

105. Inoltre, poiché lo sviluppo di attività economiche delle società, cioè delle imprese, viene impedito da tali regole sui trasferimenti, si è in presenza sicuramente anche di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Un termine per il trasferimento impedisce infatti alle società di aumentare per un determinato periodo l'attrazione del proprio «prodotto» attraverso l'impiego di nuovi giocatori.

106. Le disposizioni relative ai periodi di trasferimento potrebbero tuttavia essere necessarie per attuare ed assicurare una competizione tra le società. Come risulta dall'esame degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e delle giustificazioni invocate, le regole sui trasferimenti sono nel loro complesso idonee a creare e ad assicurare una competizione leale tra le società.

107. Nella sentenza DLG [38] la Corte ha rigettato l'applicazione formale del criterio concorrenziale. Ai sensi di questa decisione, le regole sulla concorrenza non devono essere applicate astrattamente, bensì con riferimento alle singole clausole ed alle condizioni economiche esistenti sui mercati interessati. Le regole restrittive della concorrenza, come quelle del caso di specie, che, dati i loro effetti, sono necessarie per la creazione della concorrenza sul mercato interessato possono dunque essere compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE, se sono necessarie e proporzionate alla realizzazione di tale scopo.

37 — Sentenza 14 luglio 1981, causa C-172/80, Züchner (Racc. pag. 2021, punto 18).

38 — Sentenza 15 dicembre 1994, causa C-250/92 (Racc. pag. I-5641, punti 30 e ss.); cfr. anche sentenza 11 luglio 1985, causa C-42/84, Remia (Racc. pag. 2545, punti 19 e ss.).

108. Queste considerazioni possono essere estese almeno parzialmente al caso di specie. I termini di trasferimento in questione, nella misura in cui restringono in modo non sproporzionato la libera circolazione dei lavoratori, garantiscono la comparabilità dei risultati nell'ambito di una stagione agonistica. Questo scopo è decisivo per la concorrenza tra società, che consiste nell'aumento dell'attrazione delle proprie partite. I termini di trasferimento sono dunque compatibili con l'art. 85 del Trattato CE nella misura in cui essi sono compatibili con la libera circolazione dei lavoratori.

109. D'altronde, non essendoci stata un'esenzione, l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE non può essere presa in considerazione.

110. Riassumendo, si può affermare che i termini di trasferimento non sono compatibili con l'art. 85 del Trattato CE, in particolare se la comparabilità dei risultati di una stagione viene pregiudicata da trasferimenti di giocatori precedenti alla scadenza del termine e se il termine di trasferimento per giocatori professionisti operanti precedentemente in una società di un altro Stato membro è più breve di quello previsto per gli sportivi professionisti operanti precedentemente in Stati terzi. Occorre ancora una volta sottolineare che tale conclusione si fonda solo su considerazioni ipotetiche, poiché l'ordinanza di rinvio contiene troppo pochi dati di fatto per poter intraprendere un'analisi esaustiva quanto all'art. 85 del Trattato CE.

b) Sull'art. 86 del Trattato CE

111. L'applicabilità dell'art. 86 del Trattato CE al caso di specie presuppone anzitutto l'esistenza di una posizione dominante sul mercato [39].

112. Dalla sentenza emessa dalla Corte nella causa Centro Servizi Spediporto si evince che la semplice partecipazione ad un organismo che coordina la concorrenza non è sufficiente perché ci sia una posizione dominante collettiva sul mercato. Occorre invece che le imprese siano sufficientemente collegate tra loro per adottare una stessa linea d'azione comune sul mercato [40].

113. Nel caso di specie, dunque, non si pone la questione se le società, sulla base di accordi di cartello, effettivamente *possano collegarsi* fortemente tra loro, bensì se esse *siano collegate* sufficientemente per poter agire indipendentemente dai giocatori.

114. Tuttavia, su questo punto le indicazioni in fatto ed in diritto necessarie per tale valutazione non sono state fornite dal giudice a quo. Ne risulta che non ci si può pronunciare sul problema dell'applicabilità dell'art. 86 del Trattato CE al caso di specie.

39 — Sulla definizione di «posizione dominante sul mercato» v. sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 461, punto 38), nonché sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIV (Racc. pag. II-1403, punto 359), e 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione (Racc. pag. II-753, punto 273).

40 — Sentenza 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto (Racc. pag. I-2883, punti 32-34).

F — Conclusione

115. Propongo alla Corte di fornire al quesito proposto la soluzione seguente:

«I regolamenti di una Federazione sportiva che vietino ad una società di pallacanestro di far scendere in campo (per la prima volta) un giocatore di pallacanestro professionista, cittadino di uno Stato membro, il quale sia stato ingaggiato nel corso del campionato solo successivamente ad una certa data, possono giustificarsi sulla base di motivi sportivi attinenti al pubblico interesse, e sono pertanto compatibili con l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), se la suddetta data, nei riguardi di sportivi professionisti fino a quel momento impegnati in società di altri Stati membri, è scelta in modo da non falsare i campionati, e in particolare da non pregiudicare la comparabilità dei risultati sportivi mediante trasferimenti di giocatori effettuati prima della scadenza del termine per il trasferimento, e se il predetto termine di trasferimento non scade prima di quello stabilito per professionisti dello sport fino a quel momento operanti in Stati terzi».